



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

Ufficio del Massimario

**ATTO ESTERO RICONOSCIUTO IN ITALIA E IMPOSTA DI  
REGISTRO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,  
Sentenza n. 461 del 29/1/2026.

**Composizione**

Pres. Leuci e Rel. Greco.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL  
1972) - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)  
- Imposta di registro - Atto formato all'estero

**Massima**

L'atto formato all'estero è soggetto all'imposta di registro ex art. 2, lett.  
d), del d.P.R. n. 131/1986 se, in forza degli effetti giuridici desumibili dal  
contenuto verbale e sostanziale dello stesso, comporta il trasferimento  
della proprietà di beni immobili situati nel territorio italiano.

**Rif. normativi**

Art. 2, lett. d), del d.P.R. n. 131/1986.

**Rif. Giurisprudenziali**

**Anno pubbl.**

2026.

Redattore Antonio Negro